

Comunicato

Milano, 17 marzo 2020

Indicazioni regionali sulle politiche attive in ottemperanza alla normativa nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'approvazione del D.P.C.M. dell'8/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ha stabilito misure restrittive per il contenimento del contagio e, in particolare con riferimento al sistema educativo, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e la limitazione degli spostamenti in entrata, in uscita e all'interno del territorio della Regione Lombardia e di altre 14 province italiane. Successivamente, il recente DPCM del 9/03/2020 ha esteso tali misure all'intero territorio nazionale.

Alla luce di tali prime disposizioni e delle indicazioni delle autorità sanitarie che invitano a limitare i contatti diretti fra persone per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, alcuni operatori hanno assunto la decisione di chiudere gli sportelli al pubblico e di sospendere i servizi di politica attiva. Tale decisione non può che considerarsi coerente con l'esercizio responsabile dell'autonomia imprenditoriale e datoriale.

Successivamente, il DPCM del 11/03/2020 ha introdotto ulteriori misure restrittive all'esercizio di alcune attività.

Alla luce di tutto ciò, poiché le politiche attive non sono considerate servizi essenziali, la Regione, per quanto di propria competenza, condivide l'opportunità di sospendere, per tutto il periodo di vigenza dell'attuale regime di restrizioni, i servizi erogati nell'ambito delle misure finanziate da Regione Lombardia: Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani, Dote Lavoro_disabilità, Avviso Azioni di rete per il lavoro

Nel frattempo, Regione Lombardia ha definito le modalità tecniche, nell'ambito dei singoli avvisi, per consentire la proroga delle doti coinvolte nella sospensione e la relativa rendicontazione dei servizi.

Tuttavia, laddove le specificità dell'attività da svolgere- sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche, sia dal punto di vista dei contenuti dei servizi, consentano **una modalità di svolgimento degli stessi mediante forme alternative alla presenza presso l'operatore**, è possibile ammettere e valorizzare la sperimentazione di tali modalità.

Seguono indicazioni specifiche per ciascuna misura da parte delle Amministrazioni responsabili.

Inoltre, considerato l'ambito di competenza statale della materia, si fa presente che le Regioni, riunite in IX Commissione l'11 marzo, hanno evidenziato al Governo alcuni ambiti prioritari di attenzione in ottemperanza alle nuove disposizioni restrittive introdotte dal DPCM 09 marzo 2020.

Le Regioni chiedono un provvedimento che **sancisca una serie di misure derogatorie tese a diluire nel tempo ovvero a sospendere in via eccezionale gli adempimenti a carico dei servizi per l'impiego, connessi alla normativa in materia di servizi per il lavoro e di reddito di cittadinanza:**

- la previsione di un termine di ulteriori 60 giorni aggiuntivi ai 68 giorni attualmente previsti per le persone che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro e in possesso dei requisiti per la domanda di Naspi e di Discoll;
- la sospensione dei termini per la presentazione e la convocazione per la stipula del patto di servizio presso i CPI dei richiedenti NASPI di cui all'art. 20 del D. Lgs. 150/2015 e all'art. 4 del DM 4/2018;
- la sospensione dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego, ai fini del primo appuntamento e della stipula del patto per il lavoro, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 5 e 5 bis del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019;
- la sospensione di tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della Legge 68/99;
- la sospensione di eventuali procedure di avviamento a selezione di cui all'art. 16 della Legge 56/87;
- la sospensione dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- la sospensione dei termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019;
- la sospensione delle operazioni di assegnazione e rilascio dell'Assegno di ricollocazione di cui all'art. 9 del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019 e dell'ADR-CIGS.